



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

## IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la direttiva 43/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE/ e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTO il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, nonché alla risoluzione del contratto di revisione legale, secondo il quale *“il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob”* e che *“il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale”*.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006. n. 296;

VISTI, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica del 20 febbraio 2013, n. 43, concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e

risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, relativo agli obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico;

CONSIDERATA la necessità di determinare le modalità di trasmissione della documentazione richiesta dal suddetto comma 1 dell'art. 10 del predetto decreto ministeriale n. 261 del 2012 alla Ragioneria generale dello Stato;

## DETERMINA

### Art. 1

1. Le comunicazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 sono effettuate con modalità esclusivamente telematiche, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, o mediante applicazione informatica, se disponibile sul portale web della revisione legale *www.revisionelegale.mef.gov.it*.
2. Le società assoggettate a revisione legale trasmettono la comunicazione relativa, rispettivamente, alla revoca, alla risoluzione consensuale o alle dimissioni dell'incarico di revisione legale in essere, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione. Entro il medesimo termine è trasmessa la comunicazione relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, qualora non deliberato dall'assemblea contestualmente alla cessazione anticipata dell'incarico già in essere.

### Art. 2

1. I revisori legali e le società di revisione legale trasmettono comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero, copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.

### Art. 3

1. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 261 del 2012 in materia e, in caso di omissione, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione.
2. Le comunicazioni dell'organo di controllo collegiale sono effettuate, di norma, a cura del suo presidente.

#### Art. 4

1. Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-*bis*, comma 2, del codice civile, la società assoggettata a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, se applicabili, qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 2400 e 2401 del codice civile.

La presente determina è pubblicata sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.

2 aprile 2013

Il Ragioniere generale dello Stato